

COMUNE DI BALZOLA

PROV. DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO

di

POLIZIA RURALE

=====

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

ART. 1

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di contribuire, nei limiti stabiliti, a far rispettare le leggi e i Regolamenti promulgati dallo Stato e da altri Enti Pubblici nell'interesse dell'agricoltura.

E' diretto dal Sindaco e svolto dagli Agenti di Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

ART. 2

Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da Leggi e Regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni della vigente Legge Comunale e Provinciale

ART. 3

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinzione, ripari o particolari segnalazioni.

ART. 4

Gli aventi diritto al passaggio su fondi altrui, per Legge per servitù legittimamente acquistata in forza di un permesso temporaneo

del proprietario, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi.

In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla servitù o dal permesso temporaneo.

ART. 5

Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati.

ART. 6

E' vietato far fuoco nei campi alle stoppie, alle siepi o a residuati agricoli nella stagione dei raccolti e ad una distanza minore di 100 (cento) metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da depositi di paglia, fieno, foraggi ed ogni altro deposito di materie infiammabili o combustibili, e ad una distanza inferiore a metri 50 (cinquanta) dalle linee ferroviarie, autostrade e strade, anche comunali.

Quando è acceso il fuoco nei tempi e nei modi suindicati, l'interessato o addetto deve assistere di persona, adottando tutte le cautele necessarie per evitare la diffusione dell'incendio, finchè lo stesso non sia completamente spento. E' comunque vietato far fuoco nei campi nei giorni di vento di rilevante intensità.

Deroghe ai tempi e modi suindicati possono essere concesse dall'Autorità Comunale, dietro prescrizione di più rigorose cautele.

ART. 7

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità

comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo o prato avvelenato".

Le operazioni di diserbo con irrorazione o nebulizzazione sono proibite nei giorni di vento. In prossimità dei confini con altri fondi, comunque coltivati, dovranno adottarsi sempre idonee cautele ad impedire che le sostanze diserbanti si propaghino nei fondi confinanti.

ART. 8

E' proibito innaffiare gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio od acque luride o inquinate.

ART. 9

Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno, purchè contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. Nelle ore diurne i carichi di letame che percorrono le vie del centro abitato deb dono essere coperti con tendoni.

Lo spurgo dei pozzi neri ed il trasporto del cessino potranno essere eseguiti soltanto nelle ore notturne e in modo da evitare spandimento per le strade.

ART. 10

Stante il disposto dell'art. 626, n. 3 del Codice Penale, gli Agenti Municipali debbono accertare se le persone sorprese a racimolare, spigolare, rastrellare o raccattare frutti su fondi altrui siano in possesso del permesso scritto del conduttore dei fondi stessi, a meno che il conduttore sia presente sul posto e consoiente.

ART. 11

Gli Agenti di Polizia Municipale possono accompagnare al competente Ufficio di Polizia per gli accertamenti di competenza le persone che si trovino nelle condizioni indicate dagli artt. 707 - 708 del codice penale e che siano sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificarne la provenienza.

ART. 12

I fossi di scolo debbono essere spurgati ogni anno, e, in caso di necessità, anche ad intervalli di tempo minori, in modo da permettere il libero deflusso delle acque piovane o sorgive.

I fossi di scolo la cui manutenzione non rientra nei compiti del Comune o di consorzi, debbono essere spurgati a cura e spese dei proprietari dei fondi attraversati dai fossi stessi. In caso di inadempienza dei proprietari provvede il Comune a spese di questi ultimi, addebitando agli inadempienti anche le spese di direzione e amministrazione.

E' vietato gettare nei fossi di scolo di qualsiasi ordine, terra, radici od altro materiale che li possa ingombrare o che ne restringa la sezione.

ART. 13

E' vietato depositare anche temporaneamente sulla piattaforma delle strade di qualsiasi ordine, terra, radici, erbe od altro materiale.

E' pure vietato percorrere le strade suddette con veicoli a slitta o portati da ruote costruite in modo che possano danneggiare il piano viabile, oppure con carichi superiori alla portata delle opere stradali.

ART. 14

E' vietato servirsi della strada per operare inversioni di marcia nel corso delle lavorazioni con aratri o con altri mezzi trainati da motori animati o inanimati.

I fondi confinanti con una strada pubblica devono avere, parallelamente alla stessa, una capezzagna destinata al rivolgimento dell'aratro, degli animali da tiro e delle macchine, in modo da non recare danno alle ripe, ai fossi ed alla strada stessa.

ART. 15

Gli Agenti di Polizia Municipale debbono accertare se le persone che compiono operazioni di qualsiasi genere inerenti ai canali di irrigazione e alle relative opere siano regolarmente autorizzate a farlo.

ART. 16

E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, nei fossi e sulle scarpate delle medesime e sugli argini.

ART. 17

Gli Agenti di Polizia Municipale debbono sequestrare il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, e trattenerlo fino a che non sia stato rintracciato il proprietario.

ART. 18

E' fatto obbligo ai detentori di bestiame di denunciare immediatamente al Sindaco ogni caso di morte dei propri animali, nonchè ogni macellazione d'urgenza che dovesse essere eseguita.

ART. 19

Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà non latistante le strade e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono nel fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli artt. 892 e segg. Codice Civile.

In difformità di quanto sopra, debbono osservarsi, nei casi sottoelencati, le disposizioni che seguono:

Nel territorio del Comune, chiunque intenda piantare alberi di alto fusto in terreni confinanti con fondi a colture intensive e specializzate (cereali, foraggi, ortaggi, ecc...) deve osservare una distanza di metri

6 (sei) dal confine di proprietà.

Chiunque intenda piantare alberi di basso fusto in terreni confinanti, come sopra coltivati, deve osservare una distanza di metri 3 (tre).

Per il piantamento dei pioppi, le distanze indicate nel comma precedente possono essere convenientemente ridotte purchè:

a) la distanza dei piantamenti dalla linea di confine sia tale da consentire al vicino, in qualunque momento, di piantare alla stessa distanza dalla linea di confine ed in modo che fra i pioppi dei due fondi confinanti esista sempre una distanza non inferiore a metri 3 (tre).

Restano salvi gli accordi fra privati proprietari di fondi contigui nella applicazione di misure inferiori a quelle stabilite nel presente articolo. Gli accordi devono essere scritti.

Qualsiasi modifica delle distanze stabilite nel presente articolo sarà deliberata dal Consiglio Comunale previo parere consultivo della Commissione per l'agricoltura.

ART. 20

E' vietato piantare alberi e siepi lateralmente alla strada esterna agli abitati, a distanze minori delle seguenti:

a) per gli alberi, metri 3 misurati dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata, se la strada è in rilievo o ciglio della scarpata, se la strada è in trincea).

b) per le siepi, tenuta l'altezza non maggiore di un metro dal terreno, cm. 50 misurati dal confine della strada (indicato al capo precedente). In ogni caso la distanza non può mai essere inferiore ad un metro misurando dal ciglio della strada.

c) per le siepi di maggiore altezza, la distanza sarà di m. 2,50 misurati dal ciglio esterno del fosso oppure dal piede della scarpata o dal ciglio della scarpata come sopra al capo a). In ogni caso la distanza non dovrà essere inferiore a tre metri dal ciglio della strada.

Tali limiti potranno essere modificati in casi speciali o nelle modalità previste dall'art. 1 del R.D. 8/12/1933 n° 1740.

ART. 21

I tutoli ed i materiali residui delle colture di granoturco, ove non siano già raccolti e asportati dal campo, debbono essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno.

ART. 22

E' vietato il commercio ambulante delle sementi nonchè di piante e parti di piante destinate alla moltiplicazione. La vendita di tali mezzi di riproduzione è ammessa sui pubblici mercati, semprechè il venditore abbia previamente ottenuto espressa autorizzazione dalla Autorità competente.

ART. 23

Le falci, le seghe, i ferri e tutti gli altri utensili taglienti o acuminati, atti potenzialmente a ledere, devono essere trasportati sempre in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone e alle cose.

ART. 24

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano più grave reato, saranno accertate e perseguite in via amministrativa, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni trasgressione darà luogo ad una sanzione pecuniaria da un minimo di f. 4.000 ad un massimo di f. 400.000.=

ART. 25

Per le trasgressioni previste nell'articolo precedente, il trasgressore è ammesso a pagare, all'atto della contestazione, una somma fissa nelle mani dell'Agente o del Funzionario che ha accertato l'infrazione.

La misura della somma che deve essere pagata in via breve è fissata nel triplo del minimo.

Ad ogni pagamento in via breve, verrà rilasciata apposita ricevuta ai sensi dell'art. 107 T.U.L.C.P.

L'oblazione non è ammessa quando l'infrazione abbia arrecato danno a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo 108 T.U.L.C.P.

ART. 26

In ogni caso in cui, a termine del presente Regolamento, è resa obbligatoria ai privati un'operazione o un adempimento, l'Autorità Comunale prescrive con regolare notifica a mezzo del Messo Comunale, un termine perentorio entro il quale l'operazione stessa o l'adempimento debbono essere eseguiti.

In caso di inosservanza della prescrizione, l'operazione o l'adempimento possono essere eseguiti d'ufficio dal Comune, con le relative spese a carico dell'inadempiente, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale a carico dello stesso.

ART. 27

Il ricavo delle sanzioni pecuniarie per infrazioni al presente Regolamento, è devoluto al Comune.

ART. 28

Il presente Regolamento è obbligatorio, a norma di legge, nell'ambito di tutto il territorio Comunale.

ART. 29

Per l'osservanza e l'esecuzione del presente Regolamento, il Sindaco esercita la Polizia Rurale sopra le materie in esso indicate, a mezzo degli Agenti Municipali.

ART. 30

Nei casi e nelle materie attinenti la Polizia Rurale non previsti nel presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge ed il Sindaco provvede, in virtù e conformità dei poteri che gli sono dalle Leggi stesse conferiti.

ART. 31

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento, restano abrogati il Regolamento anteriore e le consuetudini contrarie al presente Regolamento, se derivanti dal Regolamento abrogato.

ART. 32

Un esemplare del presente Regolamento starà sempre esposto nella sala del Palazzo Comunale, a disposizione di chiunque ne volesse prendere cognizione.

Verrà pure provveduto alla distribuzione di una copia del presente Regolamento ad ogni persona residente nel Comune, che ne faccia richiesta.



ART. 33

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina la seconda pubblicazione prescritta dall'art. 62 T.U.L.C.P. N. 383/1934 e abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.


Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 82 del 29 NOV. 1988

Li - 5 DIC. 1988

Il Capo dell'Amministrazione



Il Segretario




I PUBBLICAZIONE

20 DIC. 1988


Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal - 5 DIC. 1988 al _____

senza opposizioni.

BALZOLA, li - 5 DIC. 1988



Il Segretario



Approvato dal Comitato Regionale di Controllo il _____ al n. _____

li _____

II PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 15-4-89 al 29-4-89

Visto: Il Capo dell'Amministrazione



Il Segretario
